

Spettabili

Ministero della Salute

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regioni Liguria e Piemonte

tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

nonché p.c.

le altre Regioni e Province Autonome evocate in giudizio

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUI
SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME DISPOSTO
DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III *QUATER* DEL T.A.R. LAZIO -
ROMA IN DATA 12 GIUGNO 2023 N. 3160 NELL'AMBITO DEL RICORSO (CON MOTIVI
AGGIUNTI) N.RG 14063/2022 PENDENTE INNANZI AL T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III
*QUATER***

per la società D.P. Medical S.r.l. (P.IVA n.00925800096), con sede in Centallo (CN), via Torino n. 316/C, in persona dell'Amministratore unico, dott. Danilo Paoletti, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Carlo Merani e Antonella Borsero

Premesso

- che con ricorso giurisdizionale notificato il 14 novembre 2022, e depositato il successivo 22 novembre 2022, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto "*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" e le intese in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome e di Conferenza Regioni e Province Autonome ad esso propedeutiche;

- che, successivamente, hanno proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento delle somme pretese a titolo di *payback*, e precisamente:

2) con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Liguria** presentato il 10 ottobre 2025 ha chiesto l'annullamento Decreto del Direttore generale n.6377 del 3 settembre 2025, con cui è stata riquantificata la quota di ripiano *payback*, nella misura del 25%, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ai sensi dell'art.7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118;

Premesso altresì

- che, con ordinanza presidenziale 12 giugno 2023 n. 3160, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

- che, il ricorso è stato proposto dalle Società in epigrafe nei confronti di Cook Italia S.r.l., e gli ulteriori contraddittori necessari, potenzialmente lesi dall'annullamento degli atti impugnati sono individuabili in tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

- che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che *“la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimati;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”;*

- che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, l'ordinanza prescrive che le Amministrazioni resistenti *“hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

- inoltre che, le Amministrazioni resistenti:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”*

Tutto ciò considerato

la scrivente D.P. Medical S.r.l., come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa chiede che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo alla notificazione dei motivi aggiunti sopra indicati (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino alle odierne esponenti attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso introduttivo e i (2) motivi aggiunti citati in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater emessa in data 12 giugno 2023 n. 3160.

Torino, 27 ottobre 2025

Avv. Carlo Merani

Avv. Antonella Borsero